COMUNE DI ABBIATEGRASSO
(Provincia di Milano)

STATUTO

del

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

- Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 giugno 1991 e 29 giugno 1991 con deliberazioni nn. 84 e 102, divenute esecutive con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo del 9 settembre 1991 – n. 28405/17, entrato in vigore il 27 novembre 1991.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 28 settembre 1995.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29 maggio 1997.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 23 settembre 1997.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19 gennaio 2000.
- Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 ottobre 2001.
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 7 novembre 2002.
- Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 7 luglio 2006.
- Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30 gennaio 2013.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Fini, attribuzioni

1. Il Comune di Abbiategrasso è l'ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

3. La comunità locale determina e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.

Art. 2
Potestà

1. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le prescrizioni del presente Statuto.

2. Il Comune determina il proprio ordinamento mediante l'adozione dello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

3. Quando la legge non disponga altrimenti, la violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti stessi.

Art. 3
Promozione e sviluppo

1. Il Comune persegue lo sviluppo economico, sociale e culturale, nonchè la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali, con le modalità di cui al presente Statuto, nonchè mediante attività di pianificazione, programmazione, promozione e cooperazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale e inalienabile; lo status dell'acqua come bene comune pubblico; il principio della proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato; il Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economia e improntato a criteri di partecipazione sociale, equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.

Art. 4
Titolo città - Gonfalone - Stemma

1. Al Comune di Abbiategrasso è stato conferito il titolo di città con R.D. 31.3.1932.

2. Il territorio del Comune, su cui è insediata la comunità, ha una estensione di kmq. 47 e confina con i Comuni di Vigevano, Cassolnovo, Cerano, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Vermezzo, Morimondo ed Ozzero.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone. Lo stemma è costituito da un leone rampante d'oro in campo azzurro, sormontato da una corona con cinque torri. Il gonfalone è costituito dallo stesso simbolo dello stemma con il nome del Comune.

Art. 5
Gemellaggi - Collaborazioni

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con altre città, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia.

2. Il Comune è impegnato a svolgere funzioni di cooperazione con paesi esteri, a perseguire lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, favorendo l’affermazione dei diritti dell’uomo e promuovendo la lotto contro la fame e il sottosviluppo.

Art. 6
Pubblicità atti

1. Le attività del Comune sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità al fine di consentire la massima trasparenza e conoscenza dei provvedimenti.

2. L'accesso dei cittadini agli atti amministrativi verrà disciplinato da apposito regolamento.

3. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti all'Albo Pretorio.

4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi.

5. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

6. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire la più ampia informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

TITOLO II
ORDINAMENTO

Art. 7
Gli organi

1. Gli organi del Comune, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 7 bis
Pari opportunità

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, in ogni organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.

Art. 7 ter
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale deve presentare al Segretario Comunale non oltre 5 giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.

2. Entro 10 giorni dall'avvenuta votazione, i candidati presentano al Segretario Comunale il rendiconto delle spese.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il Consiglio Comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

Art. 8
I Consiglieri Comunali

1. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. L'elezione, la posizione giuridica ed il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carico all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
   Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5bis. I Consiglieri Comunali presentano interrogazioni e istanze concernenti l'attività politico-amministrativa del Comune. Le interrogazioni e le istanze sono formulate al Sindaco per iscritto.

5ter. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, i Consiglieri possono presentare mozioni che impegnano la linea politica e amministrativa del Sindaco e della Giunta. La mozione deve essere scritta e sottoscritta dal proponente o dai proponenti ed è inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco.

6. L'anzianità dei consiglieri è definita dalla legge. A parità di anzianità è anziano il consigliere di maggiore età.

7. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capi-gruppo , nonchè la istituzione della conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni.

8. Il consigliere comunale che non intervenga alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza. Il consigliere ha facoltà di presentare al Presidente del Consiglio Comunale le proprie giustificazioni e gli eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Scaduto tale termine il Presidente convoca il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per l'esame della proposta di decadenza. Il Consiglio delibera in merito, dopo aver adeguatamente valutato le cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere.

Art. 8 bis
Ufficio di presidenza

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, effettuati gli adempimenti previsti dalla legge, elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente.

2. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione ed è proclamato eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero dei voti.

5. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

6. Sino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano.

7. Il Presidente si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'ufficio Segreteria, Servizio Affari Generali.

Art. 8 ter
Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

   a) convoca e presiede il Consiglio Comunale, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;

   b) ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal Sindaco e dalla Giunta e di convocare il Consiglio secondo le forme e le modalità di cui al successivo art. 9, previa acquisizione dei pareri di legge e di quelli previsti dallo Statuto e dai regolamenti;

   c) è tenuto a riunire il Consiglio nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, inserendo le questioni richieste;

   d) non può presiedere le adunanze del Consiglio convocate per l'esame dei fatti riguardanti la sua persona;

   e) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari.

2. abrogato.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 8 quater
Revoca del Presidente e del Vicepresidente

1. Un terzo dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

2. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Presidente o al Vicepresidente, a seconda che riguardi rispettivamente il Vicepresidente o il Presidente, nonchè al Consigliere Anziano. Il Presidente, o il Vicepresidente, a seconda che la richiesta riguardi rispettivamente la revoca del Vicepresidente o del Presidente, sono tenuti a convocare il Consiglio entro dieci giorni. Qualora sia simultaneamente richiesta la revoca del Presidente e del Vicepresidente la convocazione della seduta è disposta, nel termine sopra indicato, dal Consigliere Anziano.

3. La seduta per la proposta di revoca non può essere presieduta dal consigliere interessato.

4. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 9
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, adotta solamente provvedimenti urgenti ed inderogabili.

4. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. I programmi devono essere dotati di una relazione contenente anche l'eventuale spesa presunta degli interventi da realizzare.

6. Gli atti deliberativi proposti dalla Giunta al Consiglio debbono essere redatti in modo articolato, tale da consentire l'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo cui devono attenersi, nell'attuazione, la Giunta e gli altri organi del Comune.

7. Nell'adozione degli atti fondamentali devono essere privilegiati il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

8. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

9. Il Consiglio Comunale delibera, inoltre, in ordine alle competenze allo stesso demandate da leggi speciali ed a quelle dettate nella normativa del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

10. Il Consiglio Comunale può essere riunito in seduta ordinaria od in seduta urgente, con provvedimento del Presidente od a richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati. La riunione deve essere convocata entro 20 giorni dal pervenimento della richiesta.

11. abrogato

12. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, devono essere notificati ai Consiglieri, nelle forme di legge, almeno sette giorni prima della seduta nelle riunioni ordinarie ed almeno due giorni prima nelle riunioni urgenti. Gli ordini del giorno aggiuntivi devono essere trasmessi ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in Consiglio Comunale deve essere pubblicato almeno 24 ore prima della riunione all'albo pretorio e nei luoghi soliti. Copia dell'ordine del giorno va inviata al Prefetto della Provincia.

13. Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con l’intervento della metà dei componenti assegnati, conteggiando a tal fine anche il Sindaco. In seconda convocazione, che dovrà svolgersi a non meno di 24 ore di distanza dalla prima, la seduta è valida con l’intervento

di un terzo dei componenti assegnati.

14. I Consiglieri adottano normalmente i provvedimenti iscritti nell'ordine del giorno, votando per alzata di mano o per appello nominale. Si intendono adottate le deliberazioni che hanno conseguito la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere assunte a scrutinio segreto. Qualora, inoltre, nel corso della riunione vengano o debbano essere espressi apprezzamenti su persone, la seduta deve proseguire a porte chiuse. Le deliberazioni a scrutinio segreto si intendono adottate se vengono assunte con la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche, le nulle e le non leggibili si computano al fine di determinare il numero dei votanti. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in caso di elezione si intendono elette le persone che hanno ottenuto più voti fino alla concorrenza del numero di persone da eleggere.

15. Per l'approvazione del Bilancio di previsione, escluse le variazioni, e per l'adozione del Piano Regolatore e delle varianti dello stesso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

16. In presenza di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il consesso.

17. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, sono curate dal Segretario Generale o dal Vice, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Generale ed il Vice non partecipano alle sedute quando la loro presenza determina incompatibilità. In tali ipotesi, sono sostituiti, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente. I verbali delle sedute devono essere firmati, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario.

18. Ai lavori del Consiglio Comunale è ammesso a partecipare, quando vengono trattati argomenti concernenti la condizione del cittadino straniero, con diritto di parola e non di voto, un rappresentante della Consulta comunale dei cittadini stranieri prevista all’art. 32 bis. Il Regolamento del Consiglio Comunale prevede e disciplina tale partecipazione

Art. 9 bis
Definizione e verifica delle linee programmatiche

1. Entro il termine di 90 giorni dalla data di proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato.

2. Ciascun consigliere può, entro il termine di 20 giorni, proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche alla proposta di linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Trascorso tale termine il Consiglio discute e vota le linee programmatiche definitivamente presentate dal Sindaco, sentita nuovamente la Giunta nel caso di modifica della proposta originaria.

3. In sede di approvazione del rendiconto annuale il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. A tal fine, nella relazione illustrativa al rendiconto, la Giunta deve fare riferimento nell’esprimere le valutazioni sull’attività condotta, alle azioni ed ai progetti contenuti nelle linee programmatiche approvate.

4. Il Consiglio Comunale può, nel corso del mandato, integrare o adeguare le linee programmatiche sulla base di esigenze e problematiche successivamente sorte.

Art. 10
La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

4. La Giunta viene nominata dal Sindaco in conformità alla normativa dettata dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

6. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado.

7. abrogato.

8. abrogato.

9. abrogato.

10. abrogato.

11. abrogato.

12. abrogato.

13. abrogato.

14. abrogato.

15. abrogato.

16. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori nominati dal Sindaco in un numero non inferiore a 5 e non superiore a 7.

17. abrogato.

18. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

19. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

20. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

21. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti propri.

22. Le deleghe conferite dal Sindaco agli Assessori possono essere in ogni tempo revocate o modificate nell'oggetto. Di tale provvedimento è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

23. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

24. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

25. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

26. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

27. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

28. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

29. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) abrogato

c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) abrogato

g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, le dotazioni organiche ed il piano delle assunzioni;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore e convenuto ed approva transazioni;

m) abrogato

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.

30. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) abrogato.

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Generale e il Direttore Generale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il collegio dei revisori.

Art. 11
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza ed esercita poteri di autoorganizzazione delle competenze e dei servizi disimpegnati dagli uffici.

5. Il Sindaco, in particolare:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente. In sede giudiziaria ha la rappresentanza legale dell’ente; può delegare tale funzione ai Dirigenti;

b) ha la responsabilità della direzione unitaria e del coordinamento politico-amministrativo del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e1) conferisce deleghe, in attuazione dell'art. 10, comma 22, ed ha, altresì, facoltà di delega, parziale e temporanea delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori, su materie specifiche;

e2) conferisce incarichi, in via fiduciaria, ai Consiglieri Comunali per specifiche e particolari incombenze;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) convoca i comizi per i referendum comunali;

h) adotta ordinanze;

i) abrogato.

l) abrogato.

m) abrogato.

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale, del Direttore generale e dei dirigenti;

o) abrogato.

6) Al Sindaco spettano, ancora, i seguenti poteri:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

7. Il Sindaco:

   a) convoca e presiede la Giunta Comunale, chiede al Presidente del Consiglio Comunale, quando lo ritiene necessario o opportuno, la convocazione del Consiglio Comunale;

   b) abrogato;

   c) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

   d) riceve interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 12
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco e che, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, ne esercita le funzioni.

2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco, e qualora si verifichino le condizioni di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè di sospensione dalla carica previsti dalla legge per il Sindaco, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 13
Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti.

2. Può istituire altre commissioni temporanee e speciali, anche con la partecipazione di esperti.

3. Il regolamento disciplina il numero delle commissioni permanenti, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e della rappresentanza. La presidenza delle commissioni consiliari che abbiano funzione o compiti di garanzia o controllo sull’attività amministrativa è assegnata alle minoranze consiliari con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio o nella deliberazione istitutiva.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni possono essere consultate dal Sindaco e dalla Giunta.

6. Le commissioni possono assolvere funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.

7. Le commissioni hanno titolo a richiedere le documentazioni utili all'espletamento dei compiti ad esse conferite.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 13 bis
Commissioni Consiliari Speciali

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, il Consiglio Comunale può, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituire Commissioni Consiliari Speciali con poteri di indagine e di ispezione interna sull'attività dell'Amministrazione e degli enti, istituzioni, aziende, società, da essa dipendenti o controllati. Le modalità di nomina e di funzionamento delle stesse sono disciplinate dal regolamento consiliare per le Commissioni Consiliari permanenti.
   L'oggetto dell'indagine o dell'ispezione, la durata della Commissione, sono stabiliti con la deliberazione consiliare di istituzione. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, gli amministratori degli enti, istituzioni, aziende e società dipendenti o controllate, il Segretario Comunale, il Direttore Generale e tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con la Commissione e a prestare ogni tipo di intervento sia loro richiesto dalla medesima nell'esercizio delle sue funzioni. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI

Art. 14
Il personale comunale

1. abrogato.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

   a) la dotazione organica del personale;

   b) le procedure per l'assunzione del personale;

   c) l'organizzazione dei settori e dei servizi;

   d) l'attribuzione al Segretario Comunale ed ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

   e) le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di nomina del Direttore Generale;

   f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 110 – comma 6 – del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 15
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni previste dalla legge nonchè quelle attribuitegli dai regolamenti dell'ente o conferitegli dal Sindaco nel rispetto della legge e dei regolamenti.

2. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, con le modalità e gli effetti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di Direttore generale.

3. I rapporti tra il Segretario comunale ed il Direttore generale eventualmente nominato sono disciplinati dal Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina dello stesso Direttore generale, tenendo conto dell'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

Art. 16
Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina nel posto di Vice Segretario devono essere uguali od analoghe a quelle previste per il posto di Segretario dell'Ente.

Art. 16 bis
Direttore Generale

1. Il Comune può dotarsi di un Direttore generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente.

2. Il Direttore generale è nominato con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, con le modalità indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Le funzioni di Direttore generale possono anche essere affidate, con provvedimento del Sindaco e con le modalità previste dal regolamento sopra citato, al Segretario comunale.

3. Il Direttore generale svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, nonchè le altre funzioni conferitegli, nel rispetto della legge e dei regolamenti, dal Sindaco con il provvedimento di nomina o con altri provvedimenti successivi.

Art. 17
Compiti dirigenziali

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, della efficace gestione del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. Ai dirigenti spetta il coordinamento e la gestione del settore stesso, in armonia agli atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale ed ai provvedimenti di direttive assunti dalla Giunta Comunale od adottati formalmente dal Sindaco. Alla Giunta Comunale ed al Sindaco sono riservati funzioni di controllo.

3. I dirigenti formulano, altresì, le proposte delle esigenze strumentali, di personale e delle dotazioni materiali ed economiche necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dai programmi ed agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

4. Spetta ai dirigenti:

   a) il coordinamento e la gestione del settore di competenza e del relativo personale, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di mobilità interna, in armonia agli atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale ed ai provvedimenti di direttive assunti dalla Giunta Comunale. Alla Giunta Comunale, al Sindaco o all'Assessore all'uopo delegato sono riservate le funzioni di controllo e di indirizzo;

   b) presiedere le Commissioni di concorso e le gare di appalto e controllare le procedure. I regolamenti disciplinano le procedure e modalità di designazione e nomina delle commissioni di concorso e gara;

   c) assumere, a seconda delle specifiche competenze di settore, la veste di contraente per la stipulazione dei contratti nei quali è parte il Comune;

   d) rilasciare autorizzazioni, licenze e concessioni che non siano espressamente riservate, dallo Statuto e dai regolamenti, agli organi istituzionali ed approvare i progetti;

   e) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

   f) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;

   g) assolvere agli adempimenti dettati dall'art. 4 della legge 241;

   h) ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 18
Incarichi di dirigenza

1. Il Comune può, in caso di vacanza del posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno.

2. L'assunzione è disposta, a seguito di selezione per titoli e colloquio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a 3 anni, la retribuzione, i compiti, i programmi e gli obiettivi da raggiungere nonchè la dotazione dell'organico, i beni strumentali, i beni materiali ed i fondi di bilancio ad esso affidato. Il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione della Giunta stessa ed a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi fissati dal programma.

3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non

può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.

4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Art. 19
Direzione di settori omogenei

1. La Giunta comunale nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua i settori funzionali raggruppanti più uffici e servizi omogenei. Il Sindaco conferisce l'incarico di direzione e coordinamento dei settori ai dirigenti.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
FORME DI GESTIONE

Art. 20
I Servizi

1. Il Consiglio Comunale predispone il Piano Generale dei Servizi Pubblici disimpegnati dal Comune. Il Piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire e il piano finanziario di investimento e gestione.

2. Per l'assunzione di un nuovo servizio occorre predisporre un piano tecnico finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta.

3. Il personale del Comune adibito ai servizi gestiti in economia per i quali sia stata scelta una nuova forma di gestione può essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso il Comune anche con gli opportuni adattamenti della pianta organica.

4. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta dovranno essere previste forme di raccordo fra soggetto gestore e Comune, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse. Il Presidente dell'Azienda o Consorzio o Società erogatrice dei servizi ed il concessionario dei servizi dovranno trasmettere ogni anno una relazione al Consiglio Comunale sui livelli di efficacia, efficienza ed economicità del servizio da loro gestito e contenente i dati delle risorse impiegate e dei servizi resi.

Art. 21
Forme di Gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico, stipulazione di convenzione o di accordi di programma.

3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, accordo di programma ovvero consorzio.

4. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono determinate tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini ed utenti, dei criteri di efficienza, agilità, economicità e trasparenza. Sarà tenuto conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.

Art. 22
Gestione in Economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 23
La Concessione a Terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovanti requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire complessivamente il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Art. 24
L’Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e del presente Statuto, approva gli atti costitutivi di aziende speciali, che possono essere preposte a più servizi.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai propri regolamenti che vengono approvati dal Consiglio Comunale nel loro testo integrale ed in ogni loro successiva variazione.

3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 25
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. In particolare il regolamento disciplina la dotazione organica e di personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere la copertura di posti apicali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

4. Il Direttore dirige l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26
Nomina, Revoca e Mozione di sfiducia costruttiva degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni dura in carica per un periodo di tempo pari alla durata del mandato del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra cittadini in possesso di esperienza e professionalità adeguate alla gestione dei servizi cui saranno preposti.

3. Non possono essere nominati coloro che rivestono la carica di Consigliere Comunale, e coloro che non posseggono i requisiti per essere eletti alla suddetta carica. Sono altresì ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune e delle aziende comunali.

4. Il Direttore delle Istituzioni è nominato dal Sindaco con le modalità previste nel regolamento. Il Direttore delle Aziende è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dallo Statuto delle Aziende.

5. La revoca del Direttore è disposta dal Sindaco, per le Istituzioni, e dal Consiglio di Amministrazione, per le Aziende, previa contestazione degli addebiti e per motivi di inefficienza, di incompatibilità o per violazioni o inadempienze ai doveri d’ufficio.

6. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende può essere revocato nei casi previsti dallo Statuto delle Aziende. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni può essere revocato in caso di persistente inosservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari e delle direttive emanate all’Amministrazione Comunale. La proposta di revoca deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, il quale, nel termine di quindici giorni può presentare

controdeduzioni. Il Sindaco, con il medesimo atto di revoca, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 27
Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

1. Il Comune, per un più efficace e coordinato svolgimento dei servizi e delle funzioni, sviluppa rapporti con i Comuni limitrofi e la Provincia di Milano allo scopo di promuovere forme associate più appropriate per la gestione dei servizi e delle funzioni stesse.

Art. 28
Convenzioni

1. Le convenzioni con altri Comuni e la Provincia e/o Regione hanno lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi a garanzie.

Art. 29
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire Consorzi con altri Comuni e Province.

2. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato dal Sindaco con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

3. abrogato.

Art. 30
Accordi di Programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, se dovuta, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale

della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco, previa conforme determinazione dell'organo collegiale competente del Comune, se dovuta, partecipa all'accordo ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto della sua comunità, alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

PARTE SECONDA

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE E REFERENDUM

Art. 31
Libere forme associate e organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini, delle organizzazioni sociali e degli organismi a base associativa il fondamento della partecipazione democratica e della solidarietà.

2. Il Comune promuove e favorisce le forme di associazionismo garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. E' istituito un apposito Albo dove vengono iscritti, a richiesta, gli organismi associativi che operano nel Comune. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

4. Allo scopo di valorizzare le forme associative e cooperative operanti nel Comune ed iscritte in apposito Albo, possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.

5. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente Statuto e dovranno altresì assicurare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali.
6. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e coloro che, con esso, abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, studio o di utenza dei servizi.

Art. 32
Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'Albo:

   a) saranno consultate, secondo i criteri, le modalità e procedure (anche ad es. per mezzo di apposite consulte) previsti nel regolamento di partecipazione, su questioni riguardanti le specifiche materie oggetto delle rispettive attività;

   b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività promosse ed organizzate dalle stesse;

   c) potranno esprimere risoluzioni su cui gli organi competenti hanno l'obbligo di pronuncia;

   d) potranno accedere alla struttura, ai beni e ai servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;

   e) potranno partecipare, secondo i criteri e le modalità previste nel regolamento, alla gestione di servizi comunali a domanda individuale;

   f) potranno adire il Difensore Civico.

Art. 32 bis
Consulta comunale dei cittadini stranieri

1. Il Comune si avvale, nell'esame delle problematiche e nella definizione delle azioni politiche e amministrative che riguardano gli stranieri residenti, di un apposito organismo consultivo denominato "Consulta comunale dei cittadini stranieri".
   La Consulta è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale che ne disciplina la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

Art. 33
Procedimento amministrativo

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso deve essere comunicato dall'Amministrazione, ai destinatari dell'atto, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale, purchè individuati o facilmente individuabili.

Art. 34
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La comunicazione, di cui all'articolo precedente, è personale ed è inviata dal responsabile del procedimento contestualmente all'avvio dello stesso. Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione potrà ricorrere ad idonee forme di pubblicità stabilite nel regolamento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

   a) l'oggetto del procedimento;

   b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

   c) i termini e le modalità di audizione;

   d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

   e) il diritto di presentare memorie scritte e documenti.

3. Gli uffici ed i responsabili di ciascun procedimento, ove non sia già direttamente stabilito dalla legge, sono individuati nel regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 35
Diritto di intervento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 36
Diritti degli interessati agli atti amministrativi

1. I soggetti che ricevono comunicazione dell'avvio del procedimento e coloro che sono intervenuti possono:

   a) prendere visione degli atti del procedimento;

   b) presentare memorie scritte e documenti purchè pertinenti al procedimento stesso;

   c) chiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

   Le memorie scritte e documenti di cui alla lettera b) devono essere valutati dall'Amministrazione.

Art. 37
Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione degli articoli precedenti i procedimenti relativi all'emanazione di norme regolamentari, di atti amministrativi di carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

Art. 38
Obbligo di motivazione degli atti

1. Il responsabile e l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente motivarlo anche con riferimento alle eventuali audizioni, memorie e documenti presentati.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 39
Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, delle forze sociali e/o economiche su provvedimenti di loro interesse.

2. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa, delibera la consultazione nelle forme volta per volta più idonee o secondo le norme previste nel regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Dovrà comunque essere assicurato che:

   - il quesito sia chiaro ed intellegibile;

   - i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;

   - le risposte possano essere quantitativamente verificabili.

4. L'organo che deve emanare l'atto cui è correlata la consultazione ha il dovere di considerare la volontà espressa ai fini della sua motivazione.

Art. 40
Istanze e Petizioni

1. Gli organismi associativi ed i cittadini possono rivolgere all'Amministrazione istanze e petizioni per richiedere l'emanazione di un provvedimento su questioni di interesse della comunità o per attivare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse generale.

2. Le modalità di presentazione ed esame delle istanze e delle petizioni sono indicate e disciplinate dal regolamento sulla partecipazione, il quale dovrà prevedere i tempi e le modalità degli atti adottati e delle comunicazioni delle risposte, restando, comunque, fermo l'obbligo di esame e risposta delle stesse entro 60 giorni dal loro pervenimento.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 41
Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare.

2. Il regolamento disciplina il numero minimo di proponenti, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori ed i termini entro i quali il Consiglio Comunale dovrà deliberare sulla proposta.

Art. 42
Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza comunale.

2. Soggetti promotori del referendum possono essere:

   - A) non meno di 1.500 cittadini residenti, aventi età non inferiore ai 16 anni;

   - B) 2/3 del Consiglio Comunale.

3. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:

   a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

   b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

   c) funzionamento del Consiglio Comunale;

   d) tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose;

   e) imposte, tasse, contributi, diritti e tariffe;

   f) contratti, alienazioni d'immobili, permute, appalti, concessioni;

   g) le materie, già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Quando l'atto non sia stato eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva di tale provvedimento.

5. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Se il referendum viene dichiarato ammissibile, la consultazione deve aver luogo entro 90 giorni. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

6. I referendum locali non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 43
Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno 1/3 dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, ne valuta il risultato in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.

3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione motivata.

4. Qualora al referendum abbia partecipato la metà degli aventi diritto, il Consiglio Comunale si deve pronunciare con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 44
Istituzione del Difensore Civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonchè il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del Difensore Civico. Ad esso deve essere garantita l'indipendenza e l'autonomia funzionale sia riguardo agli organi elettivi dell'Amministrazione che a quelli burocratici.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e della maggioranza qualificata della metà più uno dei Consiglieri assegnati nella seconda votazione ed è eletto tra una rosa di tre persone di cui una scelta dal Sindaco, sentiti i Capi Gruppo, tra le autocandidature, una segnalata dalle categorie professionali aventi sede in Abbiategrasso e una segnalata dai rappresentanti della società civile e cioè da enti ed associazioni riconosciuti.

3. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Nelle norme di adozione del regolamento relativo alla partecipazione devono essere previste forme atte a tutelare l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico, nonchè i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

Art. 45
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

g) chi ricopre cariche statutarie in un partito politico od in un gruppo politico organizzato.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei Consiglieri. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 46
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale insieme con le attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il Difensore Civico può intervenire d'ufficio qualora durante il disimpegno delle proprie funzioni accerti irregolarità e/o inadempienze.

3. A tal fine può sentire il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Al Difensore Civico fà, però, carico il dovere di riservatezza delle notizie apprese in ragione dell'ufficio.

4. Può, altresì, esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazione utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; in caso di ritardo, invita gli organi competenti a provvedere; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto da adottare non recepisce i suggerimenti del Difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione

qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico. Nel caso che un responsabile di servizio, sebbene sollecitato e senza alcuna giustificazione, ometta, rifiuti o ritardi atti del proprio ufficio, il Difensore Civico può segnalare il caso all'Amministrazione Comunale.

Art. 47
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può farne relazione al Consiglio Comunale chiedendo al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48
Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità, ovvero i criteri, circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi dei servizi, può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o servizio conseguano una particolare utilità. Le contribuzioni devono essere stabilite prima della realizzazione degli interventi e sono corrisposte dagli interessati all'atto di ammissione alla fruizione in via particolare dell'opera o del servizio.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi, o alla istituzione e gestione di servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione, promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplina tali forme di consultazione.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura delle risorse da reperire

attraverso contribuzioni volontarie perchè si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 49
Controllo di gestione

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo alla gestione ed all'efficacia dell'azione del Comune.

2. I responsabili dei servizi del Comune eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare l'andamento e la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

3. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili dei servizi fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo che ne riferisce alla Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma 3, qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione residui, ne riferisce al Consiglio. Il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 50
Tecniche di controllo

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni del Comune, il regolamento di Contabilità individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

   a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

   b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

   c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

   d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 51
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dall'art. 2399 c.c.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nel perseguimento delle finalità di revisione economico-finanziaria e nell'esercizio delle funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune con i seguenti scopi:

   a) svolgere indagini preliminari per identificare le procedure amministrative in atto, valutare le tecniche di controllo previste dalle stesse e riscontrare il loro effettivo rispetto con il fine di esprimere documentati rilievi e proposte per migliorarle in ordine alla produttività del personale ed alla economicità della gestione dell'Ente;

   b) accertare la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esprimere altresì considerazioni economiche e sostanziali sulla scorta dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi dell'Amministrazione stessa ed ai costi sostenuti;

   c) attingere notizie e raccogliere dati ed elementi per poter redigere la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo e per evidenziare nella stessa le carenze riscontrate ed i suggerimenti pratici volti a migliorare l'efficacia, la produttività e l'economicità della gestione;

   d) vigilare e verificare che nella gestione non siano riscontrabili gravi irregolarità delle quali sia ritenuto necessario riferire immediatamente al Consiglio Comunale;

   e) compiere riscontri e verifiche particolari in ordine al controllo economico interno della gestione per disporre degli ulteriori elementi circa la valutazione dei fatti sotto tale profitto.

4. Il Collegio dei revisori esercita le proprie funzioni mediante indagine a campione, sondaggi o altre forme di controllo che possono diventare analitiche ed approfondite in casi particolari in cui emergano sospetti di irregolarità, violazioni di norme, anomalie.

5. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti.

Art. 52
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto di regola ogni 10 anni.

2. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive modifiche ed aggiunte e della conservazione dei

titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Comunale ed il Responsabile di Ragioneria.

3. I beni patrimoniali comunali devono di regola essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

5. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi le £. 100.000; altrimenti la deliberazione è di competenza della Giunta Comunale. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della Legge 21 Giugno 1896, n. 218.

Art. 53
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

   a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

   b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dal regolamento di contabilità, nonchè dalla stipulanda convenzione.

Art. 53 bis

In materia tributaria l'Amministrazione Comunale si atterrà ai principi generali stabiliti dalla L. 27.7.2000, n. 212.

TITOLO VIII

Art. 54
Norme transitorie

1. I regolamenti di attuazione verranno approvati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo il regolamento di Contabilità ed il regolamento Contrattuale che vengono approvati contestualmente allo Statuto.

INDICE

Titolo I
Disposizioni Generali

Art. 1 - Fini, attribuzioni
Art. 2 - Potestà
Art. 3 - Promozione e sviluppo
Art. 4 - Titolo città - Gonfalone - Stemma
Art. 5 - Gemellaggi - Collaborazioni
Art. 6 - Pubblicità atti

Titolo II
Ordinamento

Art. 7 - Gli organi
Art. 7 bis - Pari opportunità
Art. 7 ter - Pubblicità delle spese elettorali
Art. 8 - I Consiglieri Comunali
Art. 8 bis - Ufficio di presidenza
Art. 8 ter - Competenze del Presidente del Consiglio
Art. 8 quater - Revoca del Presidente e del Vicepresidente
Art. 9 - Il Consiglio Comunale
Art. 9 bis - Definizione e verifica delle linee programmatiche
Art. 10 - La Giunta Comunale
Art. 11 - Il Sindaco
Art. 12 - Il Vicesindaco
Art. 13 - Le Commissioni Consiliari
Art. 13 bis - Commissioni Consiliari Speciali

Titolo III
Organi Burocratici

Art. 14 - Il personale comunale
Art. 15 - Segretario Comunale
Art. 16 - Vice Segretario
Art. 16 bis - Direttore Generale
Art. 17 - Compiti dirigenziali
Art. 18 - Incarichi di dirigenza
Art. 19 - Direzione di settori omogenei

Titolo IV
Ordinamento dei Servizi
Forme di Gestione

Art. 20 - I Servizi
Art. 21 - Forme di Gestione
Art. 22 - Gestione in Economia
Art. 23 - La Concessione a Terzi
Art. 24 - L'Azienda Speciale
Art. 25 - Istituzione
Art. 26 - Nomina, Revoca e Mozione di sfiducia costruttiva degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni
Art. 27 - Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni
Art. 28 - Convenzioni
Art. 29 - Consorzi
Art. 30 - Accordi di Programma

PARTE SECONDA

Titolo V
Partecipazione Popolare e Referendum

Art. 31 - Libere forme associate e organismi di partecipazione
Art. 32 - Diritti delle forme associative iscritte all'Albo
Art. 32 bis - Consulta comunale dei cittadini stranieri
Art. 33 - Procedimento amministrativo
Art. 34 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 35 - Diritto di intervento
Art. 36 - Diritto degli interessati agli atti amministrativi
Art. 37 - Esclusioni
Art. 38 - Obbligo di motivazione degli atti
Art. 39 - Consultazione
Art. 40 - Istanze e Petizioni
Art. 41 - Proposte
Art. 42 - Referendum consultivo
Art. 43 - Efficacia del referendum

Titolo VI
Difensore Civico

Art. 44 - Istituzione del Difensore Civico
Art. 45 - Incompatibilità e decadenza
Art. 46 - Mezzi e prerogative
Art. 47 - Rapporti con il Consiglio Comunale

Titolo VII
Finanza e Contabilità

Art. 48 - Autonomia finanziaria
Art. 49 - Controllo di gestione
Art. 50 - Tecniche di controllo
Art. 51 - Revisori dei conti
Art. 52 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 53 - Tesoreria
Art. 53 bis

Titolo VIII

Art. 54 - Norme transitorie